



ORDINANZA N. 82/2020

ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'AREA PICNIC DI CHIGNAS. DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19

IL SINDACO nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale"

Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lett.q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità, l'11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Vista l'Ordinanza del Presidente della regione n. 231 in data 05 giugno 2020, recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell'ordinanza n. 207 del 17 maggio 2020*";

Ritenuto, inoltre, che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza per contenere e contrastare il rischio di contagio, per evidenti esigenze di tutela della sanità pubblica;



Richiamato il d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54;

Richiamato l'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" e s.m.i, relativamente alle competenze del Sindaco;

Richiamato il vigente Statuto Comunale e, in particolare, l'art. 26 che disciplina le ordinanze sindacali;

ORDINA

Sono consentiti l'ingresso, la circolazione e le attività all'interno dell'area picnic di Chignas nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Divieto di ingresso nell'area per tutti coloro che hanno una temperatura corporea maggiore di 37,5°C;
- obbligo di distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno un metro (sono esclusi dall'obbligo i nuclei famigliari, i conviventi o persone non soggette a distanziamento interpersonale);
- divieto di assembramento;
- ogni tavolo non può essere utilizzato da di più di quattro persone a meno che non siano componenti di uno stesso nucleo familiare;
- obbligo, a cura degli utenti, di coprire il tavolo con una tovaglia;
- tavolo e barbecue devono essere prenotati altrimenti non possono essere occupati;
- tavoli e barbecue sono abbinati tra loro mediante numerazione, il titolare di un tavolo può utilizzare esclusivamente il barbecue col numero corrispondente al numero del suo tavolo;
- i rifiuti non devono essere abbandonati nell'area, gli stessi vanno conferiti negli appositi cestini;

DISPONE INOLTRE

La posa di apposita cartellonistica recante le prescrizioni;

COMUNICA

Che la presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento;



Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza:

- Alla Protezione civile regionale;
- Alla Direzione Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- Al Presidente della Regione Valle d'Aosta nelle sue funzioni prefettizie;
- Alla Questura di Aosta;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Donnas – Pont-Saint-Martin;
- All'Ufficio di Polizia Municipale;

Che l'ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi.

Donnas, lì 02 luglio 2020



IL SINDACO

(FOLLIOLEY Amedeo)